



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LA DISCIPLINA SUL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Fascicolo di documentazione

11 marzo 2009

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LA DISCIPLINA SUL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Aggiornato all'11 marzo 2009

a cura del servizio legislativo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Indice

Sintesi dei riferimenti normativi..... pag.

NORME FONDAMENTALI

1. **Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28** (Istituzione dell'ufficio del difensore civico) pag.
2. **Deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5** (Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico) pag.

ALTRE NORME

3. **Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22** (Regolamento di organizzazione del Consiglio) - art. 1 pag.
4. **Deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3** (Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento) - artt. 145 e 146 pag.
5. **Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23** (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) - *legge provinciale sull'attività amministrativa* - art. 32 bis.. pag.
6. **Legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3** (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) - art. 1 pag.
7. **Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2** (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) - *legge elettorale provinciale* - art. 15 pag.
8. **Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8** (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap) - *legge provinciale sull'handicap* - art. 6..... pag.
9. **Decreto del Presidente della regione 1 febbraio 2005, n. 3/L** (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) - art. 33 pag.
10. **Deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 19 gennaio 2006, n. 7** (Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio della Provincia autonoma di Trento - articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali") - artt. 1-3 e scheda n. 5 pag.

11. **Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6** (Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali) - *legge provinciale sulle minoranze linguistiche* - art. 10 pag.
12. **Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16** (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria provinciale 2009) - art. 9 e Tab. A, n. 6 pag.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Schema di convenzione per l'estensione dell'attività del difensore civico pag.

Indice degli argomenti pag.

Sintesi dei riferimenti normativi

n.	fonte	contenuto
1.	<p>I.p. 20 dicembre 1982, n. 28 (<i>legge provinciale sul difensore civico</i>)</p> <p>la l.p. n. 28/1982 è stata modificata dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l.p. 5 novembre 1984, n. 11 ▪ l.p. 5 settembre 1988, n. 32 ▪ l.p. 12 luglio 1991, n. 15 ▪ l.p. 7 marzo 1997, n. 6 ▪ l.p. 1 febbraio 2009, n. 1 	<p>disciplina organica sul difensore civico della Provincia autonoma di Trento. In particolare sono disciplinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i compiti e i poteri del difensore civico; ➤ le modalità di intervento del difensore civico e le modalità di rapportarsi con il consiglio; ➤ i requisiti di nomina e la relativa disciplina; ➤ i caratteri, la durata ed il compenso dell'incarico. <ul style="list-style-type: none"> ➤ I.p. 11/1984: originariamente il d.c. era collocato presso la Giunta provinciale che ne curava la nomina e gli altri adempimenti. Questa legge riconduce e ricolloca il d.c. presso il Consiglio provinciale; ➤ I.p. 32/1988: estende l'attività del d.c. anche ai comuni e altri enti pubblici, previa convenzione; introduce il controllo d'ufficio; prevede - accanto alla relazione annuale al Consiglio provinciale - anche la facoltà di relazioni saltuarie e puntuali; prevede la facoltà di attivare recapiti periodici periferici; ➤ I.p. 15/1991: dispone che il d.c. intervenga anche per assicurare il diritto di accesso agli atti dei soggetti su cui esercita la sua attività; introduce una serie di compiti di informazioni e di intervento in materia ambientale; precisa ed estende la disciplina sul diritto di informazione del d.c.; ➤ I.p. 6/1997: precisa i contenuti della relazione annuale; precisa i rapporti fra d.c. le commissioni consiliari e i consiglieri; introduce il divieto di immediata rieleggibilità; riduce il trattamento economico del d.c. a 2/3 dell'indennità di carica dei consiglieri regionali; ➤ I.p. 1/2009: abroga la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 che istituiva il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e ne ricolloca sinteticamente i compiti nella legge provinciale sul difensore civico; riformula i requisiti i per la nomina del difensore civico.
2.	<p>delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5 (<i>Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico</i>)</p>	<p>disciplina la struttura organizzativa posta a supporto dell'attività del d.c., precisando le relative attribuzioni, con le regole sull'assegnazione del personale, della sede e delle attrezzature.</p>
3.	<p>delib. Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 25 aprile 1987, n. 22 (<i>Regolamento sull'organizzazione del Consiglio</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 1 (commi 4 e 5) ➤ la struttura posta a supporto dell'attività del d.c. è organizzata in un ufficio; il relativo personale dipende gerarchicamente e funzionalmente dal d.c.
4.	<p>delib. Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (<i>Regolamento interno del Consiglio della provincia autonoma di Trento</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ artt. 145 - 146 ➤ disciplina la procedura di esame delle relazioni del d.c. da parte del Consiglio provinciale.
5.	<p>I.p. 30 novembre 1992, n. 23 (<i>Legge provinciale sull'attività amministrativa</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 32 bis (commi 5 e 6) ➤ entro trenta giorni dal rifiuto o dal differimento all'accesso agli atti il cittadino può presentare al difensore civico una richiesta di riesame. Il difensore civico non può decidere ma solo sollecitare l'amministrazione, obbligandola a riesaminare la propria decisione. La richiesta di riesame è alternativa al ricorso gerarchico.
6.	<p>I.p. 12 febbraio 1996, n. 3 (<i>Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 1 (comma 3) ➤ la disciplina generale sulla proroga degli organi amministrativi non si applica al difensore civico.
7.	<p>I.p. 5 marzo 2003, n. 2 (<i>Legge elettorale provinciale</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 15 (comma 1, lett. h. e comma 2) ➤ l'incarico di difensore civico è causa di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale e di presidente della Provincia; la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

8.	I.p. 10 settembre 2003, n. 8 (Legge provinciale sull'handicap)	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 6 (comma , lett. g) ➤ il difensore civico è componente del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap (organismo nominato dalla giunta provinciale per l'attuazione degli obiettivi della I.p. n. 8/2003), in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.
9.	d.p.r. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige)	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 33 (art. 19 l.r. 4 gennaio 1993, n. 1), comma 3 ➤ lo statuto comunale può prevedere che l'istituto del difensore civico (anziché essere disciplinato e organizzato in modo autonomo presso il comune) possa essere attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio provinciale.
10.	delib. Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 19 gennaio 2006, n. 7 (Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio della Provincia autonoma di Trento)	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 1 - 3; scheda n. 5 ➤ ai fini della tutela dei dati personali sensibili e giudiziari, individua i tipi di atti e di operazioni eseguibili - di cui è titolare il consiglio provinciale - nell'ambito dell'attività del difensore civico; precisa le fonti, le tipologie dei dati trattati e delle operazioni eseguite, e ne descrive i trattamenti.
11.	I.p. 19 giugno 2008, n. 6 (Legge provinciale sulle minoranze linguistiche)	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 10 (comma 7, lett. d) ➤ attribuisce all'autorità per le minoranze linguistiche le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale n. 28/1982, relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di insediamento storico della popolazione ladina, mochena e cimbra rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte di tali comuni, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982, l'autorità per le minoranze linguistiche subentra al difensore civico provinciale; per l'esercizio di queste funzioni, all'autorità si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale n. 28 del 1982.
12.	I.p. 12 settembre 2008, n. 16 (Legge finanziaria 2009)	<ul style="list-style-type: none"> ○ art. 9 - tab. A, n. 6 ➤ in base alla disciplina provinciale sui titoli brevi (art. 9 I.p. n. 16/2008), la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico".

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del difensore civico (1)

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

INDICE

- Art. 1 - *Istituzione*
- Art. 2 - *Compiti del difensore civico*
- Art. 2 bis - *Compiti del difensore civico in materia ambientale*
- Art. 2 ter - *Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza*
- Art. 3 - *Modalità e procedure d'intervento*
- Art. 3 bis - *Interventi in materia ambientale*
- Art. 4 - *Informazione del difensore civico*
- Art. 5 - *Relazione del difensore civico*
- Art. 6 - *Requisiti e nomina*
- Art. 7 - *Cause di incompatibilità*
- Art. 8 - *Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione*
- Art. 9 - *Adempimenti del difensore civico*
- Art. 10 - *Indennità e rimborso spese*
- Art. 11
- Art. 11 bis
- Art. 12 - *omissis*
- Art. 13 - Art. 14 - *omissis*

Art. 1 *Istituzione*

(1) È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico (2).

(2) Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

Art. 2 *Compiti del difensore civico*

(1) Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

(2) Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

(3) Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

(4) Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale,

l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma ⁽³⁾.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 ⁽⁴⁾.

Art. 2 ter

Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza

1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 11 marzo 2002, n. 46, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77.

2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.

3. Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:

- a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;
- b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
- c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;
- d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.

4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:

- a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;
- b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;
- c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;
- d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;
- e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:

- a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;
- b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;
- c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
- d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;
- e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;
- f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori ⁽⁵⁾.

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

(1) Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

(2) Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

(3) Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

(4) Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

(5) Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

(6) Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

(7) Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio ⁽⁶⁾.

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale ⁽⁷⁾.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi ⁽⁸⁾.

Art. 5

Relazione del difensore civico

(1) Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

(2) Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

(3) Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

(4) La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

(5) I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

(6) Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti ⁽⁹⁾.

Art. 6

Requisiti e nomina

(1) Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio

segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

(2) Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

(3) Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile ⁽¹⁰⁾.

Art. 7

Cause di incompatibilità

(1) L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

- 1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale ⁽¹¹⁾;
- 2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

(2) La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

(3) Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico ⁽¹²⁾.

(4) Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

(1) Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

(2) Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

(3) Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina ⁽¹³⁾.

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

(1) Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

- 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.
- 2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

(2) La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale (¹⁴).

Art. 10
Indennità e rimborso spese

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della regione Trentino - Alto Adige (¹⁵).

Art. 11

(1) Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

(2) Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori (¹⁶).

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento (¹⁷).

Art. 12
omissis (¹⁸)

Art. 13 - Art. 14
omissis (¹⁹)

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6. Vedi anche la l.p. 3 aprile 2007, n. 10, che istituisce il garante dell'infanzia e dell'adolescenza.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (4) Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.
- (7) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.
- (8) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

- (9) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3 (Regolamento interno del Consiglio).
- (10) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest' articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione) e dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (11) Vedi però l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.
- (12) Comma così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (14) Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (15) Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e così sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6.
- (16) Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, e modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1.
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.
- (18) Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.
- (19) Disposizioni finanziarie

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

(1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati ⁽¹⁾.

Art. 2

(1) L'ufficio del difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del difensore civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

(1) L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

(2) Il personale assegnato all'ufficio del difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

(3) Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal difensore civico.

(4) Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del difensore civico, su proposta del difensore civico stesso.

Art. 4

(1) L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

(1) Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

NOTE

(1) Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 1 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 24 aprile 1987, n. 22

Regolamento di organizzazione del Consiglio ⁽¹⁾

(non pubblicata)

Art. 1

Struttura organizzativa

1. Il presente regolamento disciplina la struttura organizzativa del Consiglio provinciale e determina attribuzioni e compiti degli impiegati.

2. La struttura organizzativa del Consiglio si articola in:

- a) direzione generale;
- b) servizi;
- c) uffici

3. Costituiscono supporti funzionali il gabinetto della presidenza, le segreterie particolari del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, nonché l'attività di informazione, stampa e relazioni pubbliche.

4. La struttura di supporto dell'attività del difensore civico è organizzata in un ufficio, al quale sono attribuiti i compiti indicati nel regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico ed al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli altri uffici del Consiglio.

5. Il difensore civico sovrintende al personale assegnato all'ufficio provvedendo alla relativa direzione gerarchica, funzionale ed organizzativa; in caso di assenza o impedimento provvede il funzionario preposto all'ufficio del difensore civico ⁽²⁾.

NOTE

- (1) Titolo così sostituito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 19 gennaio 2006, n. 1.
- (2) Articolo già sostituito dalla deliberazione dell'ufficio di presidenza 16 novembre 1990, n. 88, così sostituito dalla deliberazione 6 agosto 1996, n. 72 e modificato dalla deliberazione 20 settembre 1996, n. 89.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 6 febbraio 1991, n. 3

Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento ⁽¹⁾

(b.u. 26 febbraio 1991, n. 9, suppl. ord. n. 3)

Capo VI

Esame delle relazioni del difensore civico ⁽¹⁾

Art. 145

Esame delle relazioni del difensore civico

1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le relazioni predisposte dal difensore civico, ne trasmette copia a tutti i Consiglieri ed alla Giunta.

2. L'esame delle relazioni è posto all'ordine del giorno del Consiglio nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione ⁽²⁾.

Art. 146

Discussione sulle relazioni

1. Nella discussione in Consiglio non si dà luogo alla lettura della relazione. Il dibattito si svolge secondo la procedura prevista dall'articolo 71.

2. Durante la discussione possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno sul contenuto della relazione. Per la loro discussione e votazione si applica la disciplina di cui agli articoli 109 e 110 ⁽³⁾.

NOTE

(1) Capo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

(2) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

(3) Articolo così modificato dal numero 2 della deliberazione del Consiglio provinciale 13 marzo 1997, n. 3.

LEGGE PROVINCIALE 30 novembre 1992, n. 23

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo ⁽¹⁾

(b.u. 9 dicembre 1992, n. 50)

Art. 32 bis

Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso:

- a) per documenti coperti da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Con regolamento sono individuate le categorie di documenti sottratti all'accesso la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Il differimento dell'accesso è disposto in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, del responsabile della struttura provinciale competente l'interessato può ricorrere alla Giunta provinciale la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla notifica del ricorso. In alternativa il richiedente può rivolgersi al difensore civico entro trenta giorni dal diniego o dal differimento; il difensore civico, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, può comunicare a chi ha disposto il diniego o il differimento che lo ritiene illegittimo e ne informa il richiedente; in tal caso l'accesso è consentito se il diniego o il differimento non è motivatamente confermato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità disponente.

6. Contro il differimento o il diniego di accesso, espresso o tacito, degli altri soggetti indicati nell'articolo 1 è ammesso ricorso all'autorità competente individuata dai soggetti stessi nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ferma restando la possibilità di rivolgersi al difensore civico ai sensi del comma 5, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico) ⁽²⁾.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'attività amministrativa", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
- (2) Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 27 marzo 2007, n. 7.

LEGGE PROVINCIALE 12 febbraio 1996, n. 3

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi

(b.u. 20 febbraio 1996, n. 10)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della medesima, nonché agli organi delle persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica operanti per l'esercizio di funzioni o servizi di prevalente competenza provinciale, quando componenti di tali organi siano nominati dalla Provincia o dagli enti pubblici.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi della Provincia previsti dallo statuto, agli organi in cui si articola il Consiglio provinciale nonché a quelli per la cui ricostituzione la legge richiede per tutti i componenti una procedura di elezione diretta.

3. Al difensore civico continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda.

LEGGE PROVINCIALE 5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia ⁽¹⁾

(b.u. 11 marzo 2003, n. 10, suppl. n. 1)

Art. 15

Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale

1. Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:

- a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
- b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;
- g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- h) il difensore civico.

2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge elettorale provinciale", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 2003, n. 8

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap (¹)

(b.u. 23 settembre 2003, n. 38)

Art. 6

Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap

1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo dell'handicap, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazione di handicap.

2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:

- a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;
- c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;
- d) dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di handicap, di cui uno esperto nella disabilità intellettiva e relazionale, designati dalla Giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;
- f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;
- g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone in situazione di handicap e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.

3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone in situazione di handicap, nonché rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito dell'handicap.

4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati.

5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze dei soggetti in situazione di handicap e delle loro famiglie, nonché dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione dei disabili;
- b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi - anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro - sulla situazione dell'handicap e sulla problematica dell'integrazione in provincia di Trento;
- c) formula pareri e valutazioni sull'attività programmatica della Provincia relativa ai vari aspetti delle politiche dell'handicap;
- d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone in situazione di handicap, o esso stesso chieda a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente

legge;

- e) esprime parere consultivo sull'utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone in situazione di handicap;
- f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore dell'handicap da presentare alla Giunta provinciale.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sull'handicap", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Questa legge ha subito ulteriori modificazioni da parte dell'art. 54 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13. L'efficacia delle modificazioni, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 1 dello stesso art. 54; fino al suo verificarsi, quindi, le modificazioni non saranno incluse nel testo della legge.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 febbraio 2005, n. 3/L

Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige

Articolo 33
(Art. 19 LR 4 gennaio 1993 n. 1)
Difensore civico

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. In tal caso, lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio e la giunta comunale.

2. In caso di costituzione di unione di comuni, ai sensi dell'articolo 63, lo statuto dell'unione può prevedere, fra l'altro, un unico difensore civico per tutti i comuni partecipanti all'unione medesima.

3. Lo statuto può altresì prevedere che tale istituto venga attivato mediante convenzione con il difensore civico operante, ai sensi delle rispettive discipline, nel territorio della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, ovvero mediante convenzione con un comune che abbia già istituito il difensore civico.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 gennaio 2006, n. 7

Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali")

(b.u. 21 febbraio 2006, n. 8)

Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), individua le categorie di dati e le relative operazioni eseguibili, strettamente pertinenti e necessarie, da parte del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, degli organi consiliari e loro membri - limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali in materia di dati personali sensibili e giudiziari - e da parte delle strutture organizzative consiliari con riferimento:

- a) ai trattamenti effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- b) ai trattamenti autorizzati da espressa disposizione di legge per finalità di rilevante interesse pubblico, ove non sono legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
- c) ai trattamenti connessi alle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 *Disposizioni generali*

1. Ai fini di questo regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, non è possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegare a questo regolamento e numerate da 1 a 11 sono individuati i dati personali sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili.

2. Nell'elenco allegato sono indicati i trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari effettuati.

Scheda n° 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DIFESA CIVICA PROVINCIALE

FONTI NORMATIVE:

1. Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);
2. Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
3. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
4. Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo);
5. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
6. Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico).
(indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5).
(es.: delibere, decreti, altro)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 73 d.lgs. 196/2003 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale).

(Trattamento finalizzato alla difesa civica).

(indicare le rilevanti finalità esplicitate dal d.lgs. 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:			
Origine razziale ed etnica	X		
Convinzioni religiose	X	filosofiche	X d'altro genere X
Opinioni politiche	X		
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale			X
Stato di salute:	attuale X	pregresso	X anamnesi familiare _
			anche relativo a familiari dell'interessato X
Vita sessuale	X		
Dati giudiziari	X		

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:)

- di altro titolare
(specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:)

Comunicazione

(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:)

Pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria.

Base normativa: statuto speciale, l. 241/1990, l. 104/1992, l. 127/1997, d.lgs. 267/2000, l.p. 28/1982, regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Diffusione

(specificare la base normativa:)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:

Attivazione di interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela di interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell'amministrazione regionale o provinciale;
2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale o provinciale oppure comunque costituiti con legge regionale o provinciale;
3. dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie; degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione o dalla Provincia;
4. delle amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (articolo 16 l. 127/97);
5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;
6. degli enti pubblici, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;
7. dei comuni ed aziende municipalizzate o collegate.

Nei casi sopra indicati il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d'ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il difensore civico può intervenire anche in riferimento ad atti definitivi o a procedimenti conclusi.

Il difensore civico può anche segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitandone la collaborazione per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Il difensore civico può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale o provinciale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti.

FLUSSO INFORMATIVO:

- I dati sensibili pervengono al difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del difensore civico.
- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione dell'istanza e degli atti inerenti l'attività di difesa civica.
- Assegnazione alla struttura competente.
- Istruttoria e trattazione del caso, di norma mediante corrispondenza cartacea con i soggetti coinvolti, pubbliche amministrazioni o enti privati e con lo stesso cittadino ricorrente.
- Impostazione di un fascicolo cartaceo contenente l'istanza del cittadino e documentazione pertinente; il fascicolo può anche essere inserito in un archivio informatico.
- Comunicazione delle fasi istruttorie e dell'esito ai soggetti interessati.
- Aggregazione dei dati in forma anonima per indagini statistiche, per la relazione annuale e le relazioni saltuarie del difensore civico.
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato.
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è più ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene archiviata.
In tale fase, se l'interessato lo richiede, la documentazione sanitaria fornita dallo stesso viene restituita o ne viene rilasciata copia se acquisita direttamente dall'ufficio. Qualora si tratti di documentazione sanitaria non duplicabile agevolmente (es. lastre radiografiche) le strutture amministrative invitano l'interessato a ritirala; tale documentazione in caso di mancato ritiro viene comunque conservata in archivio con le modalità previste dalla legge.

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2008, n. 6

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali ⁽¹⁾

(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)

Art. 10

Autorità per le minoranze linguistiche

1. È istituita presso il Consiglio provinciale l'autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata "autorità", la quale opera in piena autonomia e indipendenza.

2. L'autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell'autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell'autorità.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:

- a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
- b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
- c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
- d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.

4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.

5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell'autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'autorità e può essere riconfermato una sola volta.

6. Ai componenti dell'autorità spettano un'indennità di carica determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro i limiti previsti dall'articolo 58 (Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale) della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.

7. L'autorità:

- a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comune generale di Fascia e ai comuni di cui all'articolo 3 nonché alle relative comunità anche ai fini

della definizione, del recepimento e dell'attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

- c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziare dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l'efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- d) esercita le funzioni del difensore civico previste dalla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Istituzione dell'ufficio del difensore civico), relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali e dei concessionari di pubblici servizi che riguardano esclusivamente o prevalentemente i territori di cui all'articolo 3 o rivolti a soggetti residenti negli stessi territori; nelle convenzioni sottoscritte dai comuni di cui all'articolo 3, ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1982, l'autorità subentra al difensore civico provinciale; per l'esercizio di queste funzioni all'autorità si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale n. 28 del 1982;
- e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all'efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.

8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell'autorità, l'ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell'autorità, che è posto alle sue dipendenze.

9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l'attività e le funzioni dell'autorità. L'autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità.

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle minoranze linguistiche", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 16

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

(b.u. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 2)

Art. 9 *Titoli brevi*

1. Le leggi provinciali elencate nell'allegato A sono citate indicando il solo titolo breve, previsto dall'allegato stesso.

Tabella A
Titoli brevi di leggi provinciali in vigore (articolo 9)

n.	legge provinciale in vigore	titolo breve
6	legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28	legge provinciale sul difensore civico

C O N V E N Z I O N E

per l'estensione dell'attività del Difensore civico della Provincia autonoma di Trento agli atti ed ai procedimenti del Comune di (art. 1 della L.P. 05.09.1988, n. 32).

PREMESSO

che con deliberazione n. di data, il Consiglio comunale di, ha inteso dare applicazione alla disciplina contenuta nell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 32, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale sul Difensore civico", ed ha contestualmente autorizzato il Sindaco del Comune di alla sottoscrizione dell'apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale di Trento;

TRA

il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - nato a il e domiciliato per la sua carica in Trento, Via Mancini n. 27, in qualità di legale rappresentante del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, numero di codice fiscale 80009910227;

E

il Sindaco del Comune di, sig., nato a il giorno, e domiciliato per la sua carica in, in qualità di legale rappresentante del Comune di, numero di codice fiscale,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 32, l'attività del Difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti del Comune di
2. I compiti del Difensore civico nei riguardi degli atti e dei procedimenti del Comune di, sono quelli disciplinati dall'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Nell'esercizio della propria attività nei confronti del Comune di, il Difensore civico osserverà le modalità e le procedure previste dalla legge provinciale

20 dicembre 1982, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La durata della presente convenzione è a tempo indeterminato, salvo disdetta di una parte da notificarsi all'altra parte a mezzo raccomandata.

Esente dall'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

o o o o o o o o o o o o o o o o

Trento,

Il Presidente del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento
.....

Il Sindaco del Comune di
.....

DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO

INDICE DEGLI ARGOMENTI CON I RIFERIMENTI NORMATIVI

Nota bene: dove non precisato gli articoli si riferiscono alla legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Legge provinciale sul difensore civico).

Ambiente:

- *compiti e interventi del difensore civico in materia di tutela ambientale:* articoli 2 bis e 3 bis;
- *raccolta di informazioni:* articolo 2 bis;
- *segnalazioni degli interventi e di azione di risarcimento del danno ambientale:* articolo 3 bis, comma 2.

Collaborazioni e consulenze:

- *con il servizio attività di collegamento di Roma:* articolo 11 bis, comma 2.

Compiti e funzioni del difensore civico

- *in generale:* articoli 2 e 2 bis, e 5, sesto comma;
- *in materia di tutela ambientale:* articoli 2 bis e 3 bis;
- *in materia di infanzia ed adolescenza (diritti dei minori):* articolo 2 ter;
- *in materie delegate:* articolo 2, primo comma;
- *libertà e indipendenza nell'esercizio delle funzioni:* articolo 2, terzo comma.

Commissioni consiliari:

- *rapporti con il difensore civico:* articolo 5, terzo e quarto comma.

Comuni:

- *estensione ai comuni delle funzioni del difensore civico:* articolo 2, primo e quarto comma;
- *disciplina statutaria per l'avvalimento da parte dei comuni del difensore civico provinciale:* articolo 33 (art. 19 l.r. 4 gennaio 1993, n. 1), comma 3, D.P.Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Consiglieri provinciali:

- *facoltà di chiedere notizie e informazioni al difensore civico:* articolo 5, quinto comma.

Consiglio provinciale:

- *destinatario delle relazioni del difensore civico:* articolo 5;
- *dichiara la decadenza del difensore civico:* articoli 7, terzo comma, e 9, secondo comma;
- *nomina il difensore civico:* articoli 6 e 8, terzo comma;
- *revoca il difensore civico:* articolo 8, secondo comma;
- *mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate:* articolo 11, secondo comma.

Convenzioni:

- *per estendere le funzioni del difensore civico ai comuni e ad altri enti pubblici:* articolo 2, quarto comma.

Decadenza del difensore civico:

- *dichiarata dal consiglio provinciale in caso di incompatibilità nell'incarico di difensore civico:* articolo 7, terzo comma;
- *dichiarata dal consiglio provinciale in caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni del difensore civico all'inizio dell'incarico:* articolo 9, secondo comma.

Dimissioni del difensore civico:

- *quando intende candidare alle elezioni:* articolo 7, quarto comma; articolo 15, comma 2, legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

Diritto di accesso agli atti:

- *il difensore civico assicura il diritto di accesso ai cittadini:* articoli 2, secondo comma e 3, primo comma;
- *ricorso (richiesta di riesame) al difensore civico contro il rifiuto o il differimento dell'accesso agli atti:* articolo 32 bis, commi 5 e 6, legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- *del difensore civico agli atti provinciali (in generale):* articolo 4;
- *del difensore civico (in materia ambientale):* articolo 2 bis.

Durata in carica del difensore civico:

- *pari a quella del consiglio provinciale, salvo proroga fino alla nomina del successore:* articolo 8, primo comma.

Enti pubblici:

- *estensione dell'attività del difensore civico, previa convenzione:* articolo 2, quarto comma.

Incompatibilità:

- *cause di incompatibilità con l'incarico di difensore civico:* articoli 7 e 9, primo comma;
- *decadenza dall'incarico di difensore civico per incompatibilità di cariche:* articoli 7, terzo comma, e 9, secondo comma.

Trattamento economico del difensore civico:

- *indennità e rimborso spese:* articolo 10.

Handicap:

- *poteri del difensore civico nell'ambito della legge provinciale sull'handicap:* articolo 6, comma 2, lett. g), legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8;
- *il difensore civico è componente del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone in situazione di handicap:* articolo 6, comma 2, lett. g), legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.

Ineleggibilità:

- *ineleggibilità del difensore civico a consigliere provinciale:* articolo 15, comma 1, lett. h) e comma 2, legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

Informazioni:

- *in generale:* articolo 4;
- *in materia ambientale:* articoli 2 bis e 3 bis;
- *dei consiglieri provinciali nei confronti del difensore civico:* articolo 5, quinto comma.

Interventi del difensore civico:

- *in generale*: articolo 3; articolo 5;
- *interventi d'ufficio*: articolo 3, quinto e sesto comma;
- *interventi in materia ambientale*: articoli 2 bis e 3 bis;
- *interventi in materia di minori*: art. 2 ter.
- *interventi sul personale provinciale*: articolo 3, quarto comma;
- *interventi su richiesta*: articolo 3, primo comma.

Minoranze linguistiche:

- *attribuzione all'autorità per le minoranze linguistiche delle funzioni previste dalla legge provinciale sul difensore civico*: articolo 10, comma 7, lett. d), legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6.

Minori:

- *funzioni in materia di tutela dei minori (infanzia e adolescenza)*: art. 2 ter.

Missioni e trasferte:

- *indennità e rimborsi*: articolo 10;
- *disposte dal difensore civico*: articolo 5 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5).

Nomina del difensore civico:

- *procedura di nomina*: articolo 6, comma 1;
- *requisiti per la nomina*: articolo 6, comma 2;
- *nomina in caso di cessazione anticipata dall'incarico*: articolo 8, terzo comma;
- *divieto di rielezione immediata*: articolo 6, terzo comma;
- *adempimenti obbligatori del difensore civico all'inizio dell'incarico*: articolo 9.

Personale dell'ufficio del difensore civico:

- *assegnato dall'ufficio di presidenza del consiglio*: articolo 3 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5); articolo 1, comma 5, regolamento sull'organizzazione del consiglio (delib. Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22);
- *dipendenza funzionale e gerarchica dal difensore civico*: articolo 1, comma 5, regolamento sull'organizzazione del consiglio; articolo 3, comma 3, regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5);
- *sostituzione nella direzione del personale in caso di assenza o impedimento del difensore civico*: articolo 1, comma 5, regolamento sull'organizzazione del consiglio (delib. Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22).

Personale e uffici della Provincia:

- *procedure e obblighi nei confronti del difensore civico*: articolo 3; articolo 2 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5);
- *accesso alle informazioni e ai documenti da parte del difensore civico*: articoli 4 e 2 bis;
- *poteri di proposta e di sollecito del difensore civico nei confronti delle amministrazioni*: articolo 5, sesto comma;
- *facoltà di convocazione dei funzionari*: articolo 1 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5).

Presidente del consiglio provinciale:

- *la sede dell'ufficio del difensore civico è collocata presso la presidenza del consiglio provinciale:* articolo 1, primo comma;
- *stipula le convenzioni con i comuni e gli altri enti pubblici:* articolo 2, quarto comma;
- *in caso di cessazione dall'incarico del difensore civico, mette all'ordine del giorno del consiglio la nuova nomina:* articolo 8, terzo comma;
- *decide l'attivazione dei recapiti periferici:* articolo 11 bis.

Proroga dei poteri del difensore civico:

- *fino alla nomina del successore:* articolo 8, primo comma;
- *non si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi:* articolo 1, comma 3, legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

Recapiti periodici periferici:

- *procedura di attivazione:* articolo 11 bis.

Redditi del difensore civico:

- *obbligo di dichiarazione in sede di nomina:* articolo 9.

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico:

- *approvato dal consiglio provinciale:* articolo 11.

Relazioni del difensore civico:

- *relazione annuale al consiglio:* articolo 5, primo comma;
- *relazioni saltuarie e puntuali:* articolo 5, secondo comma;
- *disciplina procedurale per la discussione delle relazioni in consiglio:* articoli 145 e 146 regolamento interno del consiglio provinciale (delib. Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3).

Requisiti professionali per la nomina a difensore civico:

- *stabiliti dalla legge:* articolo 6, secondo comma.

Revoca del difensore civico:

- *per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni:* articolo 8, secondo comma.

Sanzioni disciplinari:

- *facoltà di proposta nei confronti dei dipendenti provinciali:* articolo 3, quarto comma.

Sede dell'ufficio del difensore civico:

- *presso la presidenza del consiglio provinciale:* articolo 1, primo comma;
- *locali e attrezzature assegnate dall'ufficio di presidenza del consiglio:* articolo 4 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5).

Segreto d'ufficio:

- *obbligo per il difensore civico:* articolo 3, settimo comma.

Termini per lo svolgimento delle pratiche:

- *procedura:* articolo 3, secondo e terzo comma.

Riservatezza dei dati personali:

- *individuazione dei tipi di atti e dei trattamenti svolti nell'ambito dell'attività del difensore civico ai fini della tutela dei dati sensibili e giudiziari: articoli 1 - 3, e scheda n. 5, regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio della Provincia autonoma di Trento (delib. Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 19 gennaio 2006, n. 7).*

Risorse per il difensore civico:

- *il consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate: articolo 11, secondo comma.*

Ufficio del difensore civico:

- *come struttura del consiglio provinciale: articolo 1, commi 4 e 5, regolamento sull'organizzazione del consiglio (delib. Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22);*
- *funzioni dell'ufficio: articoli 1, secondo comma; e 2 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delibera del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5);*
- *istituzione dell'ufficio: articolo 1, primo comma;*
- *personale assegnato all'ufficio: articolo 3 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5); articolo 1, comma 5, regolamento sull'organizzazione del consiglio (delib. Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22);*
- *regolamento sul funzionamento dell'ufficio: articolo 11, primo comma;*
- *segreteria dell'ufficio: articolo 1 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5).*

Ufficio di presidenza del consiglio provinciale:

- *dichiara la decadenza del difensore civico per incompatibilità: articolo 7, terzo comma;*
- *determina la consistenza del personale da assegnare all'ufficio: articolo 3 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5);*
- *individua i locali, gli arredi e le attrezzature della sede del difensore civico: articolo 4 regolamento sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (delib. Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5).*